

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2010²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Glarona

agli articoli 33 capoverso 1, 37 capoverso 3 lettera c, 38, 39 capoverso 2, 52 capoverso 1 e 91 lettera k della Costituzione cantonale, accettati nell'Assemblea popolare dei cittadini (Landsgemeinde) del 3 maggio 2009;

2. Zugo

all'abrogazione del paragrafo 41 lettera p della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 27 settembre 2009;

3. Friburgo

all'articolo 68 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 30 novembre 2008;

4. San Gallo

agli articoli 55 capoversi 1 lettera b e 3, 95, capoverso 1 lettera b^{bis}, 96 capoverso 1, 97, 104 e 104a della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 maggio 2009;

5. Grigioni

all'abrogazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 17 maggio 2009;

¹ RS 101

² FF 2010 1905

6. Ginevra

agli articoli 48 capoversi 2, 4 e 5, 106 capoverso 1 lettera c e 182 capoverso 5 nonché all'abrogazione dell'articolo 106 capoversi 4 e 5 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare dell'8 febbraio 2009.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.